

OGGETTO: Bilancio annuale 2017-2019. Variazione del P.E.G parte finanziaria a seguito della variazione di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 a partire dal 01.01.2016, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

Richiamato l'art. 175 del D.lgs 267/2000 avente ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di gestione", ed in particolare:

- il comma 9 dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio che possono essere deliberate fino al 31 dicembre;
- il comma 5- bis lett d) che stabilisce la competenza dell'organo esecutivo sulle variazioni di cassa;

Considerato che con deliberazione consiliare n. 24 dd. 30 dicembre 2017, immediatamente eseguibile, è stato variato il bilancio 2017-2019;

Preso atto che è necessario modificare conseguentemente la dotazione relativa ai capitoli di entrata e di spesa del P.E.G;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 13/04/2017 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2017 ai soli fini contabili;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L e s.m. sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza, in data odierna;

- il Responsabile finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa
- il Responsabile finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare, a seguito della variazione al bilancio di previsione di cui alla deliberazione consiliare n. 24 dd. 30 novembre 2017, la parte finanziaria dell'entrata e della spesa del P.E.G, modificando le dotazioni dei capitoli già esistenti o istituendo i capitoli indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;
3. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 11 99.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.